XV

SICIL.

Digitized by Google

REGOLAMENTI
D A L
RE CARLO
INFANTE DI SPAGNA

Dati nel Regno di Sicilia per li Parti Cesarei, e Bambini Projetti.

IN NAPOLI MDCCLVIII.

Presso GIUSEPPE RAIMONDI

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

INDICE

I.

II.

III.

IV.

correlativo alla suddetta Prammatica, fol. 59.

V.

Estratto di cinque Reali Dispacci, che contengono i Regolamenti attinenti alla esecuzione della stessa Prammatica, ed alla salvazion de' Projetti, fol. 69.

Adm.

Adm. Rev. D. Carolus Gagliardo in Regia Vniuersitate Professor revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. die 8 Octobris 1758.

I. EPISC. PHILAD. VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEPUT.

Eminentiss. ac Reverendiss. Domine.

QVicquid humanæ vitæ quum corporeæ, tum spiritali salubriter consulit, id si pro locorum & temporum conditione opportunis sapientiorum Principum sanctionibus communitum commendat publica vtilitas: ea sane, quæ Rex noster optimus & religiosissimus petentibus scite Siculis cordatioribus cauit de partu Cæsareo, projectisque infantibus, tam proficua humano generi iam ostendit experientia, vt perpetuo digna præconio videantur. Enim vero depulsis erroribus, amotisque cunctis difficultatibus vsum eius-

eiusmodi partus.(quem sacri etiam Ritus iubent, at fere nunquam adhibitum) adeo expeditum felici & omine, & exitu imperavit, effecitque opinione faciliorem, vt spes magna effulgeat tantum beneficium ad vniuersos vbique populos fore cito propagandum. Cum igitur & bono publico, & religioni maxime faueant Regia rescripta, simul & Archiepiscopi Panormitani, Siculorumque Magistratuum edicta, contenta in exposito, quod iussu E. V. legi, opusculo: nihil est, mea qualicunque sententia, quod ea vulgari typis impediat. Neapoli die 20 Octoctris 1758.

E. V.

Humillimus & obsequentiss. famulus
Carolus Gagliardus.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum die 31 *Octobris* 1758.

I. EPISC. PHILAD. VIC. GEN.
Joseph Sparanus Can. Dep.
Adm.

Adm. Rev. P. Prosper de Aquila Reg. Professor revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. die 22. Augusti 1758.

NIC. DE ROSA EPISC. PUT. CAP. MAJ.

Illustriss. Reverendiss. Domine.

OPusculum continens saluberrima præscripta Serenissimi Regis nostri pro Siciliæ Regno quoad partus Cæsareos, & expositos, attente perlegi; & cum nihil offenderim, quod Regiam providentiam, Majestatemque non deceat, typis mandari posse, tua accedente auctoritate, autumo. Ex Monasterio Montis Virginis die 6 Septemb. 1758.

Humillimus, Obsequentiss. Famulus.
Prosper de Aquila Regius Professor.

Die

Die 27 mensis Octob. 1758. Neapoli.

Viso Rescripto suæ Regalis Majestatis sub die 12 currentis mensis, & anni, ac relatione Rev. P. D. Prosperi de Aquila de commissione Regii Cappellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camara Sanctæ Claræ providet, decernit atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Rev. Revisoris; verum in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

CASTAGNOLA. FRAGGIANNI.
GAETA. ROMANUS.

Ill. Marchio Danza Præf. S. R. C.
temp. subscr. imped.
Reg. fol. 81.
Carulli. *Athanasius.*

Dell'

I.

Dell' origine, e perpetuo ſtabilimento nel Regno di Sicilia di varj regolamenti per farvi puntualmente eſeguire l' operazione del Parto Ceſareo, e per impedire che non periſcano i Bambini projetti nati da illegittimi, e ſpeſſo incerti genitori.

QUantunque nel Regno di Sicilia oſſervate furono ſempre le migliori leggi tendenti alla pubblica felicità, ed a liberare per quanto ſia poſſibile la civile ſocietà da quelle ſciagure, che dalla debo-

lezza della umana natura derivano, pur non di meno vi mancava una Sovrana provvidenza per la esatta esecuzione dell' importante operazion del Parto Cesareo, ed altresì per la universal salvazione de' Bambini projetti.

Di tale operazione, e della obligazion di farla, come di un oggetto, che riguarda la eterna salute di quelle creature, che rimangono racchiuse vive nell' utero delle donne, le quali muojono incinte, avea con sommo zelo scritta nell' anno 1747. una eruditissima opera col titolo di *Embriologia Sacra* Monsignor Inquisitore D. Francesco Emmanuele Cangiamila, Abbate, e Canonico della Cattedrale di Palermo. Meritò questo libro un grande applauso, e ne fece onorevole menzione, anzi un elogio il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella ul-

ultima edizione della sua Opera *de Synodo Diœcesana*, ed in una lettera, che si degnò scrivere allo stesso Monsignor Cangiamila; il quale pur fece della medesima *Embriologia* un *Compendio* per uso principalmente, e comodo de' Parochi, che fu stampato in Palermo nel 1748, e poi ristampato in Livorno nel 1756. E fra breve l' opera principale, stata per la prima volta scritta in idioma italiano, si darà alla luce con nuove addizioni in lingua latina dallo stesso celebratissimo Autore, il quale spera, che tale traduzione riuscirà quanto più adattata alla comune intelligenza, tanto più gradita, ed utile precisamente ne' paesi Oltramontani.

Mosso egli intanto da quello stesso spirito di Cristiana carità, che lo indusse alla fatica di comporre l' opera sudetta, implorò dal Vicerè,

rè, ed ottenne nell' anno 1749., dopo la più matura applicazione, e consiglio de' principali Ministri di quel Governo la promulgazione di una Prammatica Sanzione per la esecuzion del Parto Cesareo, e per evitarsi gli Aborti, ed intorno a' Mostri, su'l giusto riflesso, che per quanto esattamente si tratti ne' libri di provvidenze utili, o necessarie alla società, poco, o niente è da sperarsi che siano praticate, se non le sostiene l' autorità del Principe. Il che fu saviamente considerato come onninamente necessario rispetto a questo assunto del Parto Cesareo. Perchè sebbene in Sicilia n' era pur troppo nota la operazione, nè può dirsi, che assolutamente fusse trascurata nelle occorrenze: pur nondimeno potea temersi, che talora o si lasciasse di praticare, o almeno che si eseguisse con troppo ritardo,

e con

e con pericolo di esser preceduta dalla morte de' feti.

Potea ben succedere, che le persone, alle quali fusse nota la gravidanza delle moribonde, o che potessero prudentemente dubitarne, trascurassero (precisamente quando fosse tal gravidanza illegittima, o se legittima, non ancora giunta al settimo, o nono mese) di avvertirne a tempo opportuno il Governo, o i Parochi; e che questi ultimi omettessero le previe diligenze per assicurarsi di esserne in tutt' i tempi, e in tutte le occorrenze dei casi tanto ordinarj, quanto straordinarj, opportunamente avvisati.

Di più molti del volgo poteano ignorantemente riputar talora inutile il Parto Cesareo, o perchè fusse scorso molto tempo, da che fusse spirata la madre; oppure per non sapere quel che in oggi commune-

mente si pensa circa la più pronta animazione de' feti, e circa il non essere più ritardata nelle femmine, che ne' maschi.

Altri poteano facilmente darsi a credere (mossi da alcuni segni fallibilissimi) che fusse già premorto il feto alla madre, o essere costantemente prevenuti dall' antica falsa opinione, che il feto debba certamente morire colla madre, o immediatamente dopo di essa precisamente essendo de' primi tempi della gravidanza.

Potea inoltre temersi, che quando ancora, superati tutt' i pregiudizj suddetti, si fusse deliberato di devenirsi all'operazione del Parto Cesareo, ostinatamente vi si opponessero fra' parenti alcuni per la vile ingordigia di non far la spesa di pagare un Chirurgo; altri per una sciocca compassione di non fare inci-

cidere il cadavere, o per una importuna verecondia di non far vedere da occhi viventi la defonta.

Per parte poi de' Chirurghi, e di altri esperti potea temersi o indolenza, o ripugnanza in far la operazione, sì perchè essa sembra fiera, e stomachevole, come per lo timore, che non riuscendo (ancorchè sia facilissima) vi perdessero di credito, ed ancora pel dubbio di non essere pagati.

Ne' piccioli luoghi prudentemente si giudicava, che la sudetta operazione quasi comunemente si omettesse, perchè non essendovi Chirurghi del paese, ogn' altro per lo più ignorava l'arte di farla.

E finalmente in alcuni altri luoghi men culti potea presumersi, che neppure idea vi fusse, nè cognizione della stessa operazione.

A' quali pregiudizj, e disordini

 cer-

certamente non farebbefi potuto altrimente riparare nel pubblico che per parte del Governo, da cui infatti colla riferita Prammatica (fecondata da Editti efficaciffimi de' Vefcovi) vi fu opportunamente provveduto. Sicchè tolti gli oftacoli, e facilitati i mezzi per ottenerfi agevolmente in qualfifia luogo del Regno quefto grande, ed intereffantiffimo intento fi è di fatto confeguito, come lo à dimoftrato l'efperienza di moltiffimi Parti Cefarei in pochi anni dopo quefta legge felicemente fatti (*).

Non

(*) In meno della metà di tutt'i luoghi abitati della Sicilia, e in due foli anni, cioè nel 1756., e nel 1757. furono fatti fettantatrè Parti Cefarei; e delle Creature eftrattene, feffanta, che

ne

Non minore della fin quì divisata era in Sicilia la necessità di un altra Sovrana provvidenza per la universal salvazione de'Bambini projet-

---

ne furono capaci, ebbero conferito il Santo Battesimo.

La Prammatica del sudetto Regno riguarda solamente le Donne già morte.

L'operazione però del Parto Cesareo può farsi (come francamente, e felicemente si pratica in Francia) ancora sulle Donne viventi con isperanza di sopravivere. Il che concordemente insegnano, seguitando il Roussetto, i moderni Scrittori Bounio, Albosio, Segueierio, Cordeo, Duvallio, Castro, Veicardo, Marinello, Schenchio, Vizaldo, Ronchino, Sannetto, Babuino, Ildano, Tieno, Scultero, Ronchusio, Rullonio, Lanchischio, Saviardo, Irberto, la Motta, Teicamejero, Goveo,

Vel-

jetti. Non mancava per verità per queste disgraziate creature il ricovero in varj Ospedali della Città, e di altri luoghi ragguardevoli del Regno: ma in moltissimi altri piccioli luoghi, dove questo comodo non vi era, o si dava occasione alla frequenza di volontarj aborti, o le creature già nate erano sovente di notte tempo nelle pubbliche strade, e nelle campagne per volontà talora degli stessi rei parenti esposte

---

Velschio, Mercurio, Eistero, Cornace, Cipriano, Landischero, Rulovio, e tutti concordemente gli Atti Anglicani, Francesi, e Germani; come si nota nel Compendio della Embriologia sacra *lib.3. cap. 2. ediz. di Livorno del* 1756.

E perciò nel seguente Bando f. fu stabilito al num. *6.* che nessuno sarà in Sicilia approvato per Chirurgo, se non saprà fare l'operazione del Parto Cesareo delle viventi.

ste al rigor della stagione, ed alla voracità de' cani, e degli immondi animali, e delle fiere; sicchè moltissime miseramente ne perivano prima di essere il dì seguente ritrovate.

Mossi da questo lagrimevole disordine sul principio dell'anno 1750. i Parrochi della Città di Castelvetrano, assistiti dallo zelo del sopra nominato Monsignor Cangiamila, lo rappresentarono al Vicerè. Il quale rimise ad esame il ricorso loro a quattro ragguardevoli Signori della Capitale, e con essi unitamente all'anzidetto Monsignor Cangiamila. Nel primo congresso questi Signori furon di sentimento, che (qualora al proposto disordine procurare si volesse un universale opportuno rimedio) pria si prendesser per mezzo di ordini, e lettere circolari le informazioni,

ed

ed il parere sù questo assunto de' Parrochi, e de' Giurati (*) di tutte le Città, e Terre del Regno. Indi tosto che rilievarono dalle loro concordi relazioni e la certezza dell' esposto molto comun disordine, e la necessità di occorrere ad un male quanto più pubblico, tanto più grave, e videro le nuove istanze di molti, che cercavano dal Governo un pronto riparo: proposero dopo lungo, e maturo pensamento, che il Vicerè ordinasse in ciascheduno de' luoghi abitati la erezione di una Ruota, dove potessero i Bambini di notte tempo essere posti sicuramente; Che disponesse che loro

ro

(*) Nel Regno di Sicilia i Giurati sono le persone addette nelle Communità ad amministrare la publica Azienda, e ad altre publiche incombenze.

ro foſſe ſomminiſtrato il neceſſario alimento dalle Comunità, nelle cui Ruote fuſſero rinvenuti; Che in Palermo Capitale del Regno fuſſe ſtabilita una Deputazione di cinque Soggetti, quattro Nobili, ed uno Eccleſiaſtico, alla quale apparteneſſe di farſi render conto delle ſudette, e ſimili diſpoſizioni, che emanate ſarebbono dal Governo; e che finalmente il Vicerè con ſue lettere ortatoriali inſinuaſſe agli Arciveſcovi, Veſcovi, ed altri Prelati, ed incaricaſſe ancora al Giudice della Monarchia, che cooperaſſero per quanto fuſſe potuto loro appartenere, allo adempimento delle date provvidenze.

Approvata intieramente dal Vicerè queſta Conſulta, ſpedì ſotto il dì 11. Gennajo 1751. i diſpacci corriſpondenti, e le riferite lettere ortatoriali a' Prelati, e ſi ebbe la

con-

consolazione di presto conoscersi il gran bene di un sì savio provvedimento: poichè dalle relazioni venute dopo pochi mesi si rilevò la salvazione di moltissimi Bambini projetti, de' quali almeno un gran numero, se non tutti, sarebbero altrimenti miseramente periti.

Questa bella esperienza, e la speranza di maggior bene, qualora questa buona opera avesse presa una maggior sussistenza, mosse i Deputati nel Settembre del 1751. ad implorare dal Re che D. G. per quanto avea disposto il suo Vicerè la Sovrana approvazione, e conferma. Accolto benignamente da Sua Maestà un tal ricorso, le piacque di rimetterlo per esame, ed informazione a due Supremi Magistrati dello stesso Regno di Sicilia; e finalmente nell' anno 1755. con suo Real dispaccio de' 12. Aprile di-

divenne ad esaudire la riferita istanza con avere per questo importante assunto perpetuamente stabilite con la Sovrana sua autorità molte ottime provvidenze.

Ordinò poi la Maestà Sua con altro Real Dispaccio de' 20. Settembre 1755, che la Deputazione, la quale dovea in Palermo prendere ispezione, come già si è detto, intorno a i Bambici projetti di tutto il Regno, dovesse altresì zelare per l' osservanza dell' anzidetta Prammatica del Parto Cesareo, per la cui esatta esecuzione emanò pure tre altri Reali dispacci sotto li 20. Novembre 1756, 26. Novembre 1757, e 21. Marzo 1758, con i quali furono ambidue stabilimenti ridotti alla loro perfezione. E fu insieme da S. M. ordinato, che dalla Deputazione se le rendesse conto ogni anno del numero de' Parti Cesarei fatti, e de'

Bam-

Bambini projetti salvati in tutto il Regno (*).

Piaccia intanto a Dio, che per tutta la Cristianità si adotti lo stesso zelo a pro de' Bambini. Il credito, che godono le persone di probità non potrà da esse venir meglio impiegato, che per promuovere la salute non sol temporale, ma eterna di tante misere Creature. L'attenzione, e saviezza de' Ministri de' Principi non potrà meglio risplendere, che col procurarsi da esso.

(*) Ne' soli due anni 1756, e 1757, oltre de' molti Parti Cesarei felicemente riusciti, e nella precedente nota riferiti, son pure stati salvati in meno della metà de' luoghi abitati della Sicilia da circa mille seicento ventotto Bambini projetti, de' quali verisimilmente un gran numero ne sarebbe perito senza le Sovrane provvidenze a loro beneficio emanate.

Digitized by Google

essoloro simili stabilimenti tanto utili, e gloriosi nelle Provincie dal loro governo dipendenti. Sarà pure un oggetto veramente grande, e degno del paterno zelo di tutt'i sagri Pastori quello di cooperare fervorosamente ad un' opera sì importante: affinchè dall' Ovile di Gesù Cristo loro in parte rispettivamente affidato non vedano separati eternamente tanti Bambini alla loro cura dalla Divina Provvidenza commessi. E finalmente i Sovrani dotati da Dio della suprema potestà per felicitare i popoli loro sudditi, adempiranno certamente una parte di questa obbligazione dalla loro dignità inseparabile, con emanare ne' loro dominj leggi opportune, onde si assicuri e la temporale, e la eterna salute de' sudetti Bambini o sian projetti, od ancora non nati, i quali essendo essi pur mem-

bri delle Società, ed essendo costituiti nella più estrema necessità, e nel pericolo più prossimo di miseramente perire (se per la salvezza loro non s' interessa la carità, e l' autorità de' Principi), sono perciò un oggetto il più degno della paterna loro Cristiana vigilanza, e provvidenza. Potendo bene asserirsi, che il di lei esercizio su questi già detti asunti sia comunemente necesario per evitarsi la funestissima perdita temporale, ed eterna d' innumerabili Creature: perchè può prudentemente presumersi, che gli ostacoli, ed i pregiudizj stessi di sopra divisati per non farsi, o almeno per non prontamente eseguirsi i Parti Cesarei, ed il difetto altresì di comodo almeno ne' piccioli luoghi per lo necesario ricovero de'Bambini projetti, altrove pure si incontrino. Onde le sovrane provviden-

denze de' Principi, e la vigilanza de' Prelati universalmente abbisognino, come sono state necessarie in Sicilia, i di cui Popoli per loro avventura stanno godendo già con inesplicabile profitto delle ottime leggi quì appresso descritte, perchè hanno la sorte di essere governati da un Monarca di somma pietà, e saviezza ornato.

Prammatica Sanzione intorno al Parto Cesareo.

CAROLVS DEI GRATIA REX VTRIVSQVE SICILIÆ HIERVSALEM, &c. INFANS HISPANIARVM, DVX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, &c. MAGNVS HÆREDITARIVS ETRVRIÆ PRINCEPS, &c.

Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno Reverendissimis, Reverendis, ac Venerabilibus in Christo Patribus, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, eorumque Vicariis, & Locumtenentibus, Parochis, aliisque Officialibus, & personis Ecclesiasticis, nec non Ill. Spect. Magn. & Nob. hujus Regni Officialibus Magistro Justitiario, ejusque Locumtenenti, Præsidibus Regiorum Tribuna-

na-

nalium, Judicibus M. R. C., Magiſtris Rationalibus, Theſaurario, & Conſervatori Regalis Patrimonii, Judicibus Conciſtorii S. R. C., Advocatis quoque & Protomedico præſenti, & futuris H. S. R., nec non Ill., ac Spect. Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vicecomitibus, & Baronibus, ac etiam Vicariis, Commiſſariiſque generalibus per totum H. S. R. deſtinatis, ſeu deſtinandis, Armorumque Capitaneis, Capitaneis item Juſtitiæ, Judicibus, Fiſcis, Sindicatoribus, Delegatis, & quibuſcumque aliis Officialibus, & perſonis Regni prædicti, majoribus, & minoribus quocumque officio, titulo, auctoritate, poteſtate, aut dignitate fungentibus conſtitutis, & conſtituendis tam præſentibus, quam futuris, ad quos, ſeu ad quem præſentes præſentatæ fuerint, aut quomodolibet

pervenerint, Conſ. Reg. & fid. dil. ſalutem. Deteſtabile ſinora è riuſcita la negligenza praticata in molte Città, e Terre di queſto Regno, dove morendo le Donne gràvide, neſſuna cura ſi è avùta del Feto, o ſia della Creaturina nell' utero della Madre, che per lo più reſta viva, come per innumerabili eſperienze rilievaſi; ſenza riflettere, che potendoſi facilmente eſtrarre col metterſi in uſo il Parto Ceſareo comandato dalle ſteſſe Leggi Comuni Civili, verrebbe quella a liberarſi dall' immatura morte, o almeno colla lavanda del Santo Batteſimo a lucrarſi l' eterna felicità: eppure allo ſpeſſo è accaduto, che la Madre e la concepita, ma non conoſciuta prole, barbaramente aſſieme ſi ſian ſotterrate. Stimolati adunque da più zelanti Perſone, le quali ci han fatto preſente il ſudetto diſordine,

ſti-

ſtimammo a propoſito commettere l' eſamina di queſto importante affare alla Giunta de' Preſidenti, e Conſultore, la quale avendolo ben maturato a miſura della ſua gravità, ci ha riferito con iſcritta rappreſentanza di doverſi formare Prammatica perpetuamente valitura, con preſcrivere in eſſa la forma di quello ſi dovrà oſſervare negli occorrenti caſi ſu queſto preciſo; a ſeconda di qual inſinuazione emanammo per via di queſta Real Segretaria biglietto al Sacro Conſiglio per eſeguire quel tanto, che dalla ſudetta Giunta ci fu conſultato. Ond' è che in eſecuzione dello ſteſſo noſtro biglietto il riferito Sacro Conſiglio ha ponderato, ed eſaminato quanto ſia giuſto, che la pubblica Podeſtà dia riparo a diſordini di tal natura, ed ha quindi ſtimato per tal rimarchevole e premuroſo affare, in cui

cotanto va ad intereſſarſi la gloria di Dio, il ſervigio di S. M. (che Dio guardi) e'l comune beneficio, ſtabilire, e pubblicare la preſente Prammatica perpetuamente valitura, in virtù della quale eſortiamo tutti i Reverendiſſimi, Reverendi, e Venerabili Arciveſcovi, Veſcovi, Abbati, Priori, Vicarj, e Luogotenenti Generali, Parrochi, Beneficiati, Cappellani, ed altri Eccleſiaſtici, ſiano, o no coſtituiti in dignità, o eſercizio di qualunque impiego, o di giuriſdizione Eccleſiaſtica, propria, o delegata, o pur nello ſtato privato, che vogliano tutti dal canto loro contribuire all' effettuazion di quanto in eſſa va ſtabilito. Ed altresì comandiamo a tutti, e qualſivogliano altri Uffiziali laici, maggiori, o minori, ſiano ſoggetti all' ordinaria Real giuriſdizione, o muniti di qualſivoglia foro, eziandio pri-

privilegiatiſſimo, che debbano anche nella parte, che a loro toccherà, eſeguirla puntualmente, e ſotto le pene quì appreſſo deſcritte.

I. Morta, che ſia qualunque Donna di qualſiſia grado, e condizione, ed avendo il Marito, i Congionti, o Domeſtici della medeſima la probabil credenza, che quella ſi ritrovi incinta, ſeu gravida, reſtino tutt' i ſudetti, ed ognuno di eſſi incaricati di curare, che fatta prima l'oſſervazione d' eſſer quella veramente ſpirata, ſe le faccia ſubito la inciſione coll'operazion del Parto Ceſareo, ad effetto di eſtrarne il conceputo Bambino per battezzarſi: al qual fine conviene, che preventivamente avviſino il Chirurgo, o altro Perito, come in appreſſo ſi ſpiegherà, che dee fare detta operazione, acciocchè egli ſtia pronto con quanto gli abbiſogna per effet-
tuar-

tuarlo. E se per disgrazia non si potesse aver subito detto Perito, avranno essi la diligenza, sintantocchè quegli accorra, di mantenere caldo il ventre della Disonta gravida con pannolini riscaldati al fuoco.

II. L'operazione vogliamo, che resti incaricata principalmente a' Chirurghi, ed in mancanza di essi alle Levatrici, cioè Mammane, o Barbieri, e quando questi non fossero atti, alli stessi Medici Fisici, o altro, che si stimasse più a proposito. E comandiamo perciò, che coloro, a' quali spetta, non approvino da oggi innanzi, ed in ogni futuro tempo all' ufficio di Barbiero, o di Levatrice quelli, che non saranno prima istrutti, ed esaminati nella maniera, per altro facilissima, di fare nelle occorrenze il Parto Cesareo delle Disonte: a qual

fine

fine ordiniamo al Regio Protomedico di prescrivere, stendere, e render pubblica in ogni Città, e luogo di questo Regno con brevità, e chiarezza la forma di fare simile incisione, quale vogliamo che resti, da chi tocca, esattamente osservata unitamente con quant' altro giudicherà egli a proposito di prescrivere su questo tangente, per rendersene istrutti i meno pratici, con le avvertenze più necessarie in questa materia per ajuto de' Bambini ancor non nati.

III. I Chirurghi, o altri, cui toccherà far la sudetta operazione, come sopra, non potranno pretendere mercede alcuna, qualora il Marito, o i Congionti della Disonta, a' quali spettasse pagarli, o la Disonta istessa, fussero poveri: quando però fusser valevoli a soddisfare, nè anche potranno quelli pretende-

re paga, che ecceda la taſſa delle coſtituzioni protomedicali, della quale paga non ſi dovrà mai praticare, o parlare prima dell' operazione, ma dopo; con che ſe i ſudetti Chirurghi, Medici, Barbieri, o Mammane, o altro, che in loro mancanza dagli Ufficiali di Giuſtizia ſi ſtimaſſe più a propoſito, difficoltaſſero l'ubbidire per checcheſia motivo a queſta legge, ed in conſeguenza ritardaſſero eziandio per poco di tempo l' adempimento del ſudetto Parto Ceſareo; gli Ufficiali di Giuſtizia del luogo, e ciaſchedun di eſſi intimino a quelli la pena, che noi loro imponiamo di anni due di carcere, ed altre pene a Noi, e a noſtri Succeſſori benviſte. Reſtino però del pari incaricati i ſudetti Ufficiali a far poi ſodisfare ſenza veruna formalità di Giudizio, ma alla diritta, con ogni puntualità da det-

detti Congionti della Difonta, o rispettivamente dalli di lei Eredi, a chi avrà fatto la detta operazione, la giusta e dovuta mercede.

IV. Quando la Gravida non avesse Marito, Congionti, o Domestici; saranno obbligati i vicini, e coloro, che avranno scienza della gravidanza, specialmente se questa è illeggittima, di ricorrere colla succennata prevenzione a' sudetti Ufficiali di Giustizia: acciocchè da questi si diano le provvidenze più celeri, ed opportune per obbligo di ufficio, affine di effettuarsi la sudetta incisione, almeno commettendone la cura allo Spedaliero, se in quel luogo vi sia Spedale, o in altra forma, che giudicheranno più opportuna per la maggiore speditezza. E similmente, se la Gravida avrà Marito, o altri Congionti, o Domestici, e questi non curassero la in-

incisione, e massime quando la gravidanza sarà seguita illegittima, dovranno i detti vicini ricorrere agli Ufficiali, affinchè essi provvedano.

V. Restino del pari incaricati gli Spedalieri di tutti gli Spedali di questo Regno, a far effettuare con le Donne gravide, che morissero ne' loro Spedali, la sovradetta incisione.

VI. Ove non costi chiaramente (locchè è difficilissimo) che il Feto, o sia Creaturina, che è nell' utero della Donna difonta, sia morto, si deve sempre presumer vivo, e quindi non dee tralasciarsi da chi n' è incaricato, come sopra, nè la cura per l' incisione sudetta, nè l'esecuzione della medesima, abbenchè trascorso fusse qualunque tempo dalla morte della Madre: essendo indubitabile, in forza di moltissimi casi seguiti, che talora i sudetti Bambini

bini sian sopravissuti alla Madre un giorno, e più.

VII. Nè il Marito, nè i Congionti della Disonta gravida, nè altro senza eccezzione alcuna, stabiliamo e comandiamo, che possa impedire la incisione: ed in caso di resistenza, gli Ufficiali locali siano tenuti ed obbligati in vigor della presente Prammatica in perpetuo valitura a ripararvi *viribus Curiæ realibus, & personalibus*, in maniera chè detto taglio si effettui senza la minor perdita di tempo: restando soggetti gli Oppositori del medesimo alle pene, che in appresso si diranno: e quanto a' sudetti Ufficiali, e ciaschedun d' essi, che avuta la notizia, ancorchè privata, ed estragiudiziaria del bisogno, non han dato il conveniente riparo, di cui in forza, e vigore di questa Prammatica restano incaricati, e respon-

sabi-

ſabili, ſiano, e s'intendano incorſi, ſe Nobili, nella pena di anni tre di carcere in un Caſtello, e ſe Ignobili ad anni tre di carcere, e di più ad altre pene a Noi riſerbate, ed a' noſtri Succeſſori.

VIII. E poicchè potrà occorrere, che qualche Diſonta ſi ritrovi illegittimamente gravida, la quale in virtù della preſente Prammatica, che non ammette eccezion di perſone, dovrà inciderſi, ſotto le pene di ſovra eſpreſſate, e che in appreſſo ſi diranno; e può temerſi, che i Congionti della Diſonta per eſimerſi dal diſonore, che forſe credeſſero dovere provenir loro con l' occaſion del Parto Ceſareo, voleſſero occultare la gravidanza, e difficoltare la detta operazione: Pertanto ordiniamo e comandiamo a tutti, e chiccheſiano Ufficiali di Giuſtizia, Periti, ed altri, che dovranno avere ſcien-

ſcienza, o participio nell' operazion del ſudetto Parto Ceſareo da farſi alle ſuccennate Donne illegittimamente gravide, di effettuarla ad onta della repugnanza, ed opinione de' Parenti, abbensì con la maggior prudenza, ſagacità, e ſegreto, quanto non ſe ne traſpiri la notizia da tutti quegli altri, cui nella detta operazione non toccherà per preciſa neceſſitade aver ingerenza. Prevenendoli perciò, che qualora non accertaſſero per malizia, o negligenza la loro condotta colla dovuta ſaviezza, e prudenza; in queſto caſo paſſeremo a gaſtigarli, a miſura della loro inobbedienza, o dapocaggine; e coloro, che vorranno impedire, o ſi opponeranno alla ſudetta eſecuzione, reſteranno ſoggetti a quelle pene, che in fine della preſente vanno irrogate contra i

trasgreſſori della ſudetta operazione del Parto Ceſareo.

IX. Eſortiamo inoltre, ed incarichiamo a tutt' i Parrochi di queſto Regno, acciocchè ricordevoli delle leggi della Chieſa, invigilino con la maggior attenzione, ed oculatezza per non permettere, che ſi ſepelliſcano le Donne Difonte gravide, ſenzacchè pria s' adopri il riferito taglio, non permettendo perciò di condurſi le Difonte gravide alla ſepoltura, e di darſi loro dell' acqua benedetta: anzicchè ricorran eſſi medeſimi, in caſo di reſiſtenza de' Congionti, agli Ufficiali locali, che ne reſtan reſponſabili come ſopra; e del pari eſortiamo tutt'i Reverendiſſimi Arciveſcovi, Veſcovi, ed Abbati, che han uſo di giuriſdizione Eccleſiaſtica in queſto Regno, acciocchè curino, che da' Parro-

rochi a loro ſoggetti s' adempiſca l'
anzidetto loro obbligo ſotto quelle
pene, che ſtimeranno contro de' Parrochi,
ed altre perſone Eccleſiaſtiche,
decretare ne' loro Editti, e
ne' Sinodi delle loro Dioceſi, a miſura
dell' importanza, e gravità della
materia.

X. Ordiniamo ancora, e colle
formole più rigoroſe proibiamo, che
non ſolo ſia interdetto, e vietato a
qualunque Gravida in qualſiſia eſcogitabil
maniera proccurar d' abortire
ſotto le pene, che in appreſſo ſi
diranno, ma che altri al medeſimo
effetto preſti il menomo ajuto, cooperazione,
o conſiglio ſotto le medeſime
pene. Vietandoſi pure a' Medici,
Chirurghi, Mammane, Barbieri,
Aromatarj, ed ogn' altro di
preſcrivere, propinare, praticare, e
vendere Medicine, o altri rimedj,
che avvalgano a cotal pernizioſo og-

getto: e comandiamo perciò a' sovraccennati di usar della maggior vigilanza, quando entrassero in sospetto, che loro si dimandino dalle Gravide, od altri i detti farmaci, o altri rimedj col pravo disegno di dover servire per far abortire: dovendo in questo caso alzar la mano, ed astenersi di darli, o praticarli: e nel curare le Gravide inferme, siano in obbligo i Medici stare con tutte quelle diligenze, e cautele, che prescrive la legge della Carità, acciocchè i remedj, che loro prestano, non rechin nocumento, e pericolo di morte, o aborto al concepito Bambino: esortando al medesimo oggetto coloro, a' quali costasse, che si vuol tentar aborto, e non potessero in altra maniera impedirlo, a darne segretamente notizia al Capitano, o altro Uficiale di Giustizia, acciocchè que-

sti

sti dia le provvidenze opportune per impedirne il danno.

XI. Nelle gravidanze illegittime restin tenuti i Capitani di Giustizia, o altri Ufficiali, a' quali ne fosse pervenuta la notizia, e possano altronde prudentemente temere di poter seguire qualche malizioso aborto, di effettuar tantosto le prudenti segrete prevenzioni, e cautele per la custodia del Parto, acciocchè la Gravida, ed i suoi restin responsabili al congruo tempo della Creaturina, assegnando essi Capitani, o Ufficiali, se la Gravida sia povera, qualche Mammana, o altra persona, che n' abbia cura, con far uso però di tutta quella segretezza, circospezione, carità, e zelo, che ricercano simili affari.

XII. Vogliamo inoltre, ed in forza della presente Prammatica imponghiamo, che in tutti gli abor-

 ti,

ti, seguissero d' oggi innanti, i Parenti, Domestici, o altri, che a caso fossero presenti, non buttino inconsideratamente il Feto, nè lo lascino in abbandono: anzicchè attentamente con esatta diligenza rimirino per osservare se sia vivo, acciocchè si possa subito risolvere ciò, che debba farsi intorno al Battesimo.

XIII. Ordiniamo del pari, che tanto negli aborti, che seguissero, quanto ne' parti naturali, a nessuno sia lecito uccidere il Feto, perchè deforme, come più volte barbaramente si è fatto: ma se veramente è un Mostro, dee chiamarsi il Parroco, acciocchè questi risolva ciò, che (secondo le leggi della Chiesa nel suo Rituale) debba praticarsi per ammetterlo, o no al Sacro Battesimo, o se la bisogna lo richiede, ed avanza tempo, consulti l'affare

fare col Vescovo, o altri Periti.

XIV. Per fine ordiniamo, e comandiamo, che qualsivoglia Controventore della presente Prammatica in perpetuo valitura, sia Marito, Congionto, o Congionta della Gravida, come sopra, o qualsivoglia altra persona, per cui dolo, impedimento, o negligenza verrà a non effettuarsi l' operazione del sudetto Parto Cesareo, o a posporsi con pregiudizio del feto, o per cui malizia seguirà l' aborto violento come sopra, sia riputato come incorso nel delitto dell' Uomicidio: e contra tali dolosi colpevoli, e negligenti, trasgressori, e impedienti, incarichiamo agli Ufficiali di Giustizia del Regno, che debbano procedere nella forma più rigorosa alla cattura delle informazioni, ed all' arresto delle persone, processandole nelle maniere accostumate, e secon-

 do

do il rito, e le leggi di questo Regno, per passarsi poi da chi si deve, alle loro condanne, ed all' esecuzion di quelle pene, colle quali si puniscono i delitti d' Uomicidio, a proporzione sì della qualità del delitto, e sue circostanze, come del dolo, e della gravità della negligenza dei medesimi: dando perciò a Noi essi Ufficiali negli occorrenti casi l'avviso, come son tenuti d'ogn' altro delitto, per la via della R. G. C. Criminale, a cui incarichiamo, che proceda contra i sudetti trasgressori privativamente, quando i detti Ufficiali locali non godan l' esercizio del Mero, e Misto Impero: senzacchè si ammetta per questa tal sorta di delitti verun benefizio di foro, anche privilegiatissimo, di cui si trovasser muniti i Delinquenti: perchè vogliamo, che in tali casi restino i medesimi

sog-

ſoggetti unicamente, e privativamente alla Real ordinaria giuriſdizione di S. R. M., con che il Regio Fiſco poſſa in difetto di parte accuſante *principaliter agere*, e ſubintrare, per far, che ſiano proceſſati, e puniti i ſudetti Controventori, e per far che reſti puntualmente eſeguitá la preſente Prammatica in tutte le ſue parti, continenza, e tenore, come Legge inviolabile, e perpetua di queſto Regno, al qual fine anche ordiniamo di pubblicarſi nelle forme conſuete, acciocchè ciaſcheduno ne aveſſe la notizia, e di regiſtrarſi da chi ſi deve, dove tocca, e non altrimenti. Dat. Panormi die nono Auguſti 12. Ind. 1749.

EL DUQUE DELAVIEFUILLE.

Gio:

Gio: Tomaso Loredano Pref. della R. G. C.

D. Nicolò Mira Pref. del Concistoro.

D. Francesco Gemelli Giudice della R. G. C. Crim.

Federico Villaroel Giudice della R. G. C. Crim.

D. Francesco Paladini Giudice della R. G. C. Crim.

Domenico Pensabene Giudice della R. G. C. Civ.

Cio: Battista Arceri Giudice della R. G. C. Civ.

Girolamo Caccamisi Giudice della R. G. C. Civ.

Giuseppe Asmundo Paternò A. F. del Trib. della R. G. C.

D. Giuseppe Catena Pref. del R. P.

D. Gio: Battista Maria Jannucci Consultore.

D. Rosario Francipane Pref. M. R.

Giovanni Maria S. Martino M. R.

Pietro Filingeri M. R.

D. Antonio de Sandoval M. R.

D. Vitale Valguarnera M. R.

Stefano Airoldi M. R.

Giuseppe Arena M. R.

D.Igna-

D. Ignazio Papè Prot.
Giuſeppe Maria Jurato Giudice del Cõciſt. della S. R. C.
Giuſeppe Leone Giudice del Conciſtoro del S.R.C.
Aleſſandro Teſta Giudice del Conciſtoro del S.R.C.
Andrea Giuſeppe Riggio Teſoriero Generale di queſto Regno.

Luca Antonio de Laredo Conſ.
Domenico Cardillo M. R. A. F.

D. Giuſeppe Procopi M. S.

D. Franceſco Maria Alias Auditore Generale.
D. Franceſco Notarbartolo Maeſtro Portulano.

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Ignatio Papè Prothonotario, & vidimus omnes de Sacro Regio Conſilio.

Promulgetur
Papè Prot.

P. S. P. V.
Pilo Sind.

Die

Die 18. *Aug.* XII. *Ind.* 1749.

Ego D.Joannes Baptista de Franchis hujus Fælicis, & Fidelissimæ Urbis Panormi Publicus Præco Pragmaticam Sanctionem supradictam publicavi per loca solita, publica, & consueta Tubis Regiis, &c.

Questa Prammatica è stata registrata per ordine del Governo sotto li 23. *Settembre* 1749. *in tutte le Corti Giuratorie, Capitaniali, e Protomedicali di ogni Città, e Terra del Regno. Di più per insinuazione del Governo stesso in tutte le Corti Vescovili, e foranee, in tutti i libri di Battesimi delle Parrocchie dello stesso anno: acciocchè gli Ecclesiastici potessero costringere gli Offiziali laici a dar loro ogni aiuto, e braccio in quello, che fosse necessario per bene delle Anime de' Bambini.*

BAN-

Digitized by Google

III.

BANDO, E COMANDAMENTO

D' ORDINE DELLO SPETTABILE
DOTTOR

D. ONOFRIO
MELAZZO

REGIO CONSIGLIERO DI S. R. M. CIRCA LE COSE ATTENENTI ALLA SANITA', E PROTOMEDICO GENERALE DI QUESTO REGNO DI SICILIA, E SUE ISOLE COADJACENTI, PANTELLARIA, LIPARI &C.

IL ſalutevole uſo del Parto Ceſareo da farſi alle Donne, che ſono morte gravide, acciocchè ſe ne eſtragga il feto, non ſolo è comandato dalla S. Chieſa, affinchè ri-

Digitized by Google

ritrovandosi vivo quello, possa battezzarsi, come si legge nel Rituale al titolo *de baptizandis parvulis: Si Mater prægnans mortua fuerit, fœtus quam primum caute extrahatur, ac si vivus fuerit, baptizetur:* ma dallo stesso jus comune, e civile nella Legge *Negat ff. de mortuo inferendo*, la quale ordina espressamente, che nessuna femmina, qualor sia morta gravida, si sotterri, senza che pria se ne estragga il Bambolino, dichiarando ancora omicidi coloro, che ciò trascurassero, non men, che quelli, che positivamente e Madre, e Figlio insieme uccidessero. *Negat lex Regia*, sono le precise celebri parole, *Mulierem, quæ mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contrafecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur*. Disposizione antichissima, e che chiamasi ancor Legge Regia,
per-

perchè ſtabilita già dagli antichi Re di Roma , benche Idolatri , e che nulla penſavano di Batteſimo. Quindi eſſendo emanata ultimamente una eſpreſſa Prammatica , in cui ſi comanda , ed inculca di mettere inviolabilmente in opera colle gravide morte il ſudetto Parto Ceſareo, è ſtato inſieme a Noi dalla medeſima ordinato, di ſtendere la maniera di farſi la inciſione ſudetta , e di preſcrivere quanto a queſto propoſito ſtimeremo neceſſario, ed opportuno. Volendo adunque Noi eſeguire quanto ci è ſtato comandato, inerendo all' articolo ſecondo di quella, ed in virtù, e forza di eſſa con queſto noſtro Bando comandiamo , e preſcriviamo quanto ſiegue.

I. Perchè ordina detta Prammatica, che in difetto di Chirurghi facciano la detta operazione le Mammane, o Barbieri , e dove queſti

non

non fussero atti, i Medici Fisici de' respettivi luoghi, e vicinanze: e che nell' avvenire nessuno più possa ottenere licenza di esercitare l' arte di Barbiero, o Mammana, se prima non sarà bene istruito, ed esaminato sopra la maniera di far il detto Parto Cesareo alle defunte. Quindi ordiniamo, che coloro, i quali si trovano attualmente approvati pel mestiere di Barbiero, o Mammana, s' istruiscano ancor essi della maniera di praticarlo, che è appunto la seguente.

II. Spirata, che sarà la Gravida, il Chirurgo comprovi la sua morte, cioè tasteggi tanto le di lei arterie, quanto il cuore per vedere se è cessato ogni moto, avvicini alle narici della defunta un filo di lino, o di lana, o una candeletta accesa per vedere dalla quiete, o dal moto di esse, se è finita, o nò la re-

respirazione. Di più perchè i detti segni tal volta falliscono, consideri ancora i seguenti. La freddezza delle membra, il loro peso eccedente, e la loro rigidezza, purchè questa non sia convulsiva, ma propria de' morti. Nella convulsiva un membro non si può indurre ad un sito contrario di quello, a cui fu determinato dalla convulsione: e se vi si sforza, e poi si rilascia, torna con violenza al luogo primiero: ne' morti però resta nel luogo, dove si pone. Specialmente si faccia la prova separando la mascella inferiore dalla superiore: e se ella resta nel punto, in cui si mette, o ritorna al primiero sito, ma a poco a poco, lasciando qualche spazio fra di se, e la mascella superiore, la rigidezza è di morto: ma se torna ad unirsi alla superiore con impeto, ella è convulsiva.

Si osservi ancora se la faccia è sfigurata, se gli occhi hanno di sopra il panno vitreo, se sono scoloriti, e cominciati ad appassire: ed avanti di principiare la sezzione si avvicini alla carne della defunta la candeletta accesa, per vedere se si risente.

III. Nelle morti repentine si lasci passare sempre un tempo notabile ad arbitrio prudente, e i detti segni, ed esperimenti si considerino con più attenzione, e si procurino tutti i mezzi per far che rivenga la Donna, se forse sia sincopata, o oppressa da isteria, o altro simile morbo. (*Vedi Bruher. dell' incertezza de' segni della morte, Lovis. della certezza de' segni della morte.*) Comprovata già la morte della Gravida si diverrà all' operazione Cesarea. Prima però il Chirurgo tasteggi, ed osservi bene dove

ve ſia il feto, ſe vicino, o lontano dalla periferia, o ſia eſtremità del ventre, per così comprendere la groſſezza, e pinguedine del corpo, e ſaperſi contenere circa la maggiore, o minor profondità del taglio, e non ferire l' infante. Si fa la incisione con un gambaùt, o coltello, o raſojo; ſi dee cominciare di ſotto la cartilagine enſiforme, cioè da un poco ſopra l' umbilico, ma un tantin di lato, per iſcanſare lo ſteſſo umbilico, che è difficile a tagliarſi, e ſi farà ſcendere la ferita in giù per linea longitudinale, ſino al fin del ventre, con taglio di profondità, che baſti ad incidere cuojo, e carne, che uniti hanno profondità poco più grande della groſſezza del noſtro pollice, o ſia deto maggiore, benchè ſuol variare ſecondo la groſſezza, e pinguedine del corpo. Incisa la carne ſi ſcuopre la

gran membrana dell'Addome, o sia del ventre, detta Peritoneo. Il Perito la taglia leggermente, perchè non è più grossa d' un velo forte di cribro. Ciò fatto allarga gl' intestini, e subito apparisce l' utero, che alle volte è sottile, e non eccede la grossezza d' un cozzo di coltello, e però s' incide ancora leggermente per paura di non offendere il Bambino: e così questo apparisce involto nelle sue secondine, che si rompono a mano, e se son dure, con lo stesso coltello, forbice, o altro. E perchè talora la concezzione non fu naturale, ma viziosa: ove costasse la gravidanza, e non si trovasse il feto nell' utero, il Perito apra più largamente il ventre, e lo troverà o nelle cavità dello stesso ventre, o in una delle due tube fallopiane, o nell' ovario, che sono sopra, ma fuori dell' utero. Scoverto

to poi il Bambino, ſe benchè vivo, ſarà debole, ſi battezi nel ventre medeſimo, ſepperò è vivace, tagliata la funicella umbilicale, ſi cavi dall' utero, e ſi battezzi. Battezzato il Bambino ſi lega la funicella umbilicale al ſolito, ſe gli apre la bocca, ſe gli netta il naſo, ſi riſtora, o avvicinandolo al fuoco, o con l' alito, o con acquavite, o ſimili, e s' involge in panni caldi. Ed avverta ſempre il Chirurgo ad oſſervar bene, ſe v' è qualche gemello, o altro feto più piccolo di ſuperfetazione, o anche più d' uno.

IV. Perchè non di raro la neceſſità di fare la detta inciſione proviene dall' eſſer morta la Gravida, per non aver potuto partorire, ordiniamo, che tutte le Mammane ſiano obbligate a tenere ſotto la pena di privazione d' uffizio il Banco di parto, e quando nelle piccole T...

fossero tanto povere, che non potessero da se farselo, in questo caso trattandosi di cosa tanto necessaria al bene publico, lo ricerchino dall' Università, per provedernele, giacchè senza meno subito l' otterranno.

V. I Chirurghi sotto la medesima pena siano obbligati ad avere ogn' uno presso di se lo *Speculum matricis*: e lo stromento di Palfino emendato da Gregorio, e da Petitto, con cui lo stesso Gregorio, come narra Vinslovio, in dodeci anni e mesi, estrasse vivi più di settanta Bambini; e ad istruirsi bene della maniera di fare il Parto Cesareo alle viventi, per servirsene quando ne son ricercati in circostanze, in cui l'arte lo prescrive, incaricandoli a provvedersi di qualche Libro, che ne tratti *ex professo*, come Roussetto, o altro simile.

VI. Nessuno da ora innanzi sarà

rà approvato per Chirurgo ſenza di eſſere ben iſtrutto, e impreteribilmente eſaminato ſopra la maniera di fare il Parto Ceſareo delle viventi.

VII. I Fiſici, Chirurghi, Barbieri, e Mammane, che controverranno alla detta Prammatica, o al preſente Bando, oltre le pene della ſteſſa Prammatica, li ſoggettiamo *ipſo facto* alla privazione dell'uffizio.

VIII. Perchè ſpeſſo i Bambini tanto eſtratti col Parto Ceſareo, quanto nati in qualſiſia maniera ſembrano morti, e non lo ſono, ſi tocchino loro le arterie della teſta, o ſia la fontanella, e le arterie umbelicali, o la parte ſiniſtra del cuore, che ſe non ſi percepiſſe alcun polſo, nè ſenſo, nè reſpirazione, nè moto, ad ogni modo ſappiano tutti, che ſecondo la ſperienza una gran parte di eſſi, pur-

 chè

chè non fiano putrefatti, o con principio di putrefazione, spesso sono vivi, e solo sincopati per la mancanza degli spiriti, specialmente patita nella fatica del nascere. Si avverta però a distinguere tra il fetore de' licori materni corrotti, e tra il fetore cadaverico del Bambino, ed a distinguere ancora tra la putrefazione risolutiva propria de' morti, e tra la cancrena secca, o anche umida, ma con qualche rossezza, perchè queste due ultime sono de' vivi. Se adunque un Bambino nasce senza moto, senso, polso, e respirazione, e sembra morto, ma non è corrotto, nè ha principio di corruzzione, si cerchi con vera carità di richiamarlo a sensi, giacchè molti di essi non sono rivenuti se non dopo tre, o quattro ore di una cura paziente, e longanime. Per tanto si soffj loro con un cannoncino ali-

to caldo in bocca ; si succhino i capi delle loro mammelline, specialmente della sinistra ; si solletichino le piante de' piedi con un pennello; si bruggino le loro secondine , la placenta, ed il cordone umbelicale, senza recidere questo dal Bambino ; e si tentino altri remedj , che notano gli autori a questo fine.

IX. Una simile avvertenzà facciamo per gli Annegati, che talora non muojono , che dopo due ore della sommersione , ed alcuni sono restati vivi sotto acqua più giorni, e benchè estratti sembrassero affatto già estinti , sono poi rivenuti dopo una lunga , e indefessa cura di più, e più ore . La maniera poi di curarli potrà leggersi tanto in Bruherio , quanto in Lovisio , Luca Tozzi, ed altri Autori.

X. Incarichiamo per fine l'osservanza di queste nostre disposizioni al

zelo de' noſtri Soſtituti, i quali non laſceranno di darci notizia delle inoſ-ſervanze, per Noi punirle, o ripa-rarle. E non altrimente.

Queſto Bando è ſtato regiſtrato per ordine del Governo in tutte le Corti Giuratorie, Capitaniali, e Pro-tomedicali di ogni Città, e Terra del Regno. Di più per inſinuazione del Governo ſteſſo in tutte le Corti Veſcovili, e foranee, in tutt' i libri di Batteſimi delle Parocchie: accioc-chè gli Eccleſiaſtici poteſſero coſtrin-gere gli Offiziali laici a dar loro ogni ajuto, e braccio in quello, che foſſe neceſſario per bene delle Anime de' Bambini.

Digitized by Google

IV.

Editto dell' Arcivescovo di Palermo primo Metropolitano del Regno.

Noi Fra D. Giuseppe Melendez dell' Ordine de' Minori della piu' stretta osservanza di S. Francesco, gia' Vescovo di Potenza, per la grazia di Dio Arcivescovo di questa Felice, e fedelissima Citta' di Palermo, di Sua Santita' Prelato Domestico, del Soglio Pontificio Vescovo assistente, Commissario Generale Appostolico del Tribunale della Santissima Crociata di Sicilia ed Isole coadjacenti, e Consigliere a latere di Sua Real Maesta' &c.

ORribile in vero, e numerosa fu la ſtragge, che Erode Re fece de' corpi de' Bambini innocenti: ma più numerosa, e funeſta è quel-

quella, che fa tutto giorno Lucifero delle anime di tanti Bambini, che muojono senza Battesimo. La prima servì finalmente a popolare il Cielo di Martiri: e la seconda a riempire il Limbo di Reprobi. Quindi è che Noi mossi a compassione de' miseri Bambinelli, abbiamo stimato obbligo del nostro Pastorale Offizio, per mezzo del presente perpetuo Editto, avvertire, inculcare, e rispettivamente comandare ciò che siegue.

I. E prima avvertiamo a' Padri, e Madri, che sono obbligati a procurare la conservazione della vita, e il bene spirituale della lor Prole: e però le Gravide sono tenute ad astenersi da tutto ciò, che loro può cagionare un Aborto: come alzare pesi eccedenti, far servigi di troppa fatica, e simili cose. Ed al contrario sono obbligate a far

far tutto quello, che si stima necessario alla conservazione del Feto: perchè se è un gran peccato il solo impedire la generazione; quanto più l' abortire, o per malizia, o per negligenza, benchè si supponga il Feto non essere ancora animato?

II. Chi proccura in qualsisia maniera che una Donna faccia aborto di un Feto animato, commette un vero ed orrendo Uomicidio di uno, o più Innocenti, quanti erano per avventura i Feti: Uomicidio non solo corporale, ma spirituale ancora, perchè facilmente morranno senza Battesimo: ed incorre *ipso facto* nella scommunica riservata al Pontefice, nè da altri, che da Noi potrà venirne assoluto.

III. Chi sapesse che alcuno sta procurando un Aborto, se non può in altra maniera impedirlo, è obbligato

gato rivelarlo al Parroco, acciocchè vi provveda.

IV. Essendo dubbio il tempo dell'animazione, che molti Autori sentono eziandio farsi ne' primi giorni della gravidanza, in tutti gli Aborti si osservi bene il Feto, e se, quanto vogliasi piccolo, e imperfettissimamente figurato, niente di meno si muove, si battezzi all'istante sotto la condizione, *se sei capace*: e se non si muove, ma appare essere Feto umano, e non è schiacciato, nè guasto, in tal caso perchè potrebbe esser vivo, e pure non muoversi, per non avere ancora gli organi atti al moto; vogliono gravi Dottori, che se gli dia condizionatamente il Battesimo, e così avvertiamo che si faccia.

V. Il Battesimo a tenore del Sinodo si conferisca prima del terzo giorno a' Bambini: e questi, finche com-

compiſcano i due anni, ſi tengano in culla, e non in letto, per non venire oppreſſi, o ſoffogati, maſſime ſe hanno faſciate le mani.

VI. Morendo una Gravida, ſe le dee fare il taglio, chiamato Parto Ceſareo, come comanda il Rituale, acciocchè ſi eſtragga il Feto, e ſubito ſi battezzi; e chi impediſce la detta operazione, o ſapendo la gravidanza non la rivela al Parroco, prima che quella ſpiri, pecca gravemente. E Noi imponiamo la ſcomunica da incorrerſi *ipſo facto*, ed a Noi riſerbata tanto a chi impediſce il taglio, quanto al Perito, che ricuſa di farlo, ſeguito l'effetto di morire il Bambino ſenza Batteſimo.

VII. Il detto taglio non ſi traſcuri nè anche nelle gravidanze illegittime: ſi uſerà però allora tutta la prudenza, oculatezza, e ſegretezza.

VIII.

VIII. Il Perito è obbligato ſotto grave peccato ad eſeguire l' inciſione, anche quando non ne ſpera mercede, eziandio nel dubbio, che la Creaturina ſia viva; e quando non vi foſse Chirurgo, in virtù della Prammatica de' 18 Agoſto 1748, dovrà fare il taglio una Mammana, o un Barbiere, o un Medico Fiſico, o altri che ſi ſtimaſse più a propoſito: e mentre ſi aſpetta chi poſsa eſeguirlo, ſi mantenga caldo il ventre della Defunta.

IX. I Parrochi, e loro Miniſtri ſotto gravi pene a noſtro arbitrio, non daranno mai l'acqua benedetta alle Defunte gravide per ſepellirſi, ſe prima non ne ſarà eſtratto il Feto; e in caſo che i Parenti, o Domeſtici della Defunta difficultaſsero l' inciſione, comandiamo a' ſudetti di tentare ogni mezzo per ridurli al dovere: ma il più ſpediente ſarà ricor

ricorrere subito agli Offiziali Secolari di Giustizia, che in virtù dell' accennata Prammatica sotto gravi pene sono obbligati di forzare chi si opponesse all' incisione, e di costringere il Chirurgo, o altro ad eseguirla, e restano responsabili, qual ora si tralasciasse.

X. Essa a tenore del Rituale si farà subito, che si accerteranno della morte della Gravida, e sempre si osservi, se i Feti son più d' uno: ma se è passato del tempo, e sia quanto si voglia, non si tralasci mai, perchè se ne sono trovati vivi anche dopo un giorno, e due, eziandio piccolissimi.

XI. Tanto negli Aborti, quanto ne' Parti naturali, o ne' Cesarei il Feto non si uccida, benchè deforme. Che se egli è un vero Mostro, allora circa l' ammetterlo, o no al Battesimo, si osservi il Ri-

 tua-

tuale; e ſe vi è dubbio, e il tempo lo permette, ſi conſulti l'affare con Noi, o col Parroco, o con altri Periti; e ſe non vi è tempo, ſi battezzi ſotto condizione.

XII. Chi però uccidendo tali Moſtri, che foſſero o certamente, o dubbiamente animati di Anima ragionevole, impediſce loro di pervenire al Batteſimo, o aſſoluto, o riſpettivamente condizionato, incorra *ipſo facto* nella ſcomunica a Noi riſerbata.

XIII. Al contrario concediamo noi indulgenza di giorni 40 a chi, tentandoſi un Aborto, lo rivela al Curato, affine d'impedirlo: o rivela una Moribonda, o Morta eſſere gravida: in oltre a chi battezza Abortivi, o vi coopera: a chi procura che ſi faccia il Parto Ceſareo, e a chi cerca in altra maniera ajutare il Feto, o la Madre

gra-

gravida, eziandio che quello ſia morto. Del reſto ſappiano tutti, che, ſiccome chi ſarà cagione della perdita di alcuno di detti Bambinelli, incorrerà nella terribile vendetta di Dio, così non laſcerà la Divina Munificenza di rimunerare coloro, che coopereranno all' eterna ſalute de' medeſimi.

XIV. Che però comandiamo, che il preſente Editto ſi legga ogni anno *inter Miſſarum ſolemnia* in queſta Metropolitana, e in tutte le Parrocchiali di queſta Dioceſi nel giorno de' Santi Innocenti, con la quale occaſione i Parrochi rieſamineranno le Mammane circa la maniera di amminiſtrare il Batteſimo: il che faranno pure ora, ſubito che avranno il preſente Editto, e poi ogni anno inſieme co' Vicarj Foranei in lettera comune, fra lo ſpazio di giorni quindeci, daranno rag-

guaglio a questa gran Corte Arcivescovile di detto riesame, e lettura.

Dato dal nostro Palazzo Arcivescovile oggi li otto Gennajo 1750.

Per comandamento di Sua Signoria Illustrissima, e Reverendissima. Sac. Giovanni Robba Cancelliere, e Maestro Notajo.

Simili Editti furono promulgati in Sicilia dà Vescovi di Catania, Siragusa, Girgenti, Patti, Lipari, e Cefalù, dal Vicario Capitolare dell' Arcivescovato di Morreale, e dall' Archimandrita di Messina, dall' Abbate di S. Lucia, ed a loro imitazione lo stesso hanno fatto nelle loro Diocesi diversi Prelati Italiani.

V.

Estratto de' principali articoli de' cinque Reali Dispacci emanati, quattro per la Regia Segretaria degli affari Ecclesiastici, ed uno per la Regia Segretaria di Azienda sotto li 12 Aprile, e 20 Settembre 1755, 20 Novembre 1756, 26 Novembre 1757, e 21 Marzo 1758, per provvedersi universalmente in Sicilia alla salvazione de' Bambini Projetti, ed alla esecuzione della Prammatica del Parto Cesareo.

DAl primo de' Reali Dispacci emanato sotto li 12 Aprile 1755, e dall' altro de' 20 Novembre 1756 rilievasi, ch'era informato il Re della deplorabile perdita, che si era fatta per lo addietro nel Regno di Sicilia di molti Bambini

nati da illegittimi, e spesso incerti Genitori per difetto delle opportune provvidenze; e che restando altresì intesa S. M. di quelle modernamente state date dal Vicerè nell' anno 1751; volendo con paterno amore contribuire sempre più a tutto ciò, che ha per oggetto il pubblico bene, e la maggiore felicità de' suoi Popoli, comandava, che per l' avvenire sotto quelle pene, che secondo le circostanze fossero dal Governo arbitrate, si osservassero, ed eseguissero assolutamente le seguenti Sovrane sue risoluzioni.

I. Che in ogni Città, Terra, o Casale del Regno, ove non si trovino Spedali, o altri Luoghi Pij obbligati a ricevere Bambini projetti, debba esservi, nessuno eccettuato, una Ruota con un Campanello attaccato al di dentro, capace di collocarvi una Creatura nata di fresco,

ſco, la qual Ruota ſia in parte comoda, ma non tanto pubblica, e corriſponda nella Caſa di Femina oneſta approvata non men da' Giurati, che dal Parroco principale del luogo, per l'effetto, a cui deve ſervire; ed abbia l'eſpreſsata Ruota a farſi indiſpenſabilmente, e ſempre mantenerſi nella forma preſcritta a ſpeſe delle riſpettive Univerſità, e curarſi, che ſtia in ogni tempo aperta, e ſenza il menomo impedimento ſpecialmente di notte.

II. Che dove ſi trovano Spedali, ed altre Opere Pie, con obbligo di ricevere Bambini projetti, debba la Ruota tenerſi da detti Spedali, o Opere, e con egual cura e diligenza, ed in tal caſo ſia di tutto incaricata la puntuale eſecuzione, e perpetua oſservanza a' perpetui Rettori, o Governadori per quelle vie, che ſaranno corriſpondenti.

 III.

III. Che non bastando l' avere con tali mezzi procurato di salvare i Bambini projetti dal perire nelle pubbliche vie, e di aver loro assegnato un asilo, mediante il quale ogni Persona per confusa, e mal intenzionata che sia, possa comodamente, e senza timore di pubblicità, mettere in sicuro la propria Prole; ma essendo al tempo stesso necessario il provvedere questi Bambini del conveniente nutrimento, sieno tenuti tutti i Rettori, o Governadori di Spedali, ed Opere Pie, che trovansi già obbligate a ricevere, ed alimentare Bambini projetti, di adempiere su questo punto esattamente il loro dovere, sì col fare alimentare quegli, che saranno loro direttamente posti nella Ruota, come di ricevere, e dar sostentamento ad altri, che trovati in qualche Città, o Terra vicina, fossero poi

loro

loro mandati , semprecchè per disposizione de' Fondatori di sì fatti Spedali, e Opere abbiano essi questa speciale obbligazione di non rifiutare verun projetto , o fosse stimato convenevole dal Tribunale competente per ragionevoli motivi d' indossarla loro , o pure regolarla secondo le circostanze. Ne' luoghi poi, ove non siano somiglianti Spedali, nè altre Opere Pie, e non si stimi giusto, e convenevole il trasportare altrove i Bambini projetti, debbano questi essere alimentati a spese pubbliche, e portarne il peso quella Università , in cui saranno stati trovati ; & il Vicerè dovrà non solo far conoscere, quali Città, e Terre possano (o per dritto, che abbiano, o per nuova provvidenza , che si giudicasse di darne) mandare i Bambini projetti in alieni Spedali, o altre Opere Pie, ma eziandio

dio trovar la maniera, acciocchè in tutte le altre Università, che tal dritto non avessero, nè potessero essere per le medesime adattabili le provvidenze di mandare altrove i Projetti, gli facciano le Università stesse alimentare, e gli mantengano a pubbliche spese, valendosi per tale effetto il Vicerè de' mezzi più plausibili, e proprj, che riescano di minore aggravio del Pubblico, e con darsi anche dal medesimo gli opportuni provvedimenti ne' casi di trovarsi i Projetti in parte, ove l'Università sia talmente povera, che non possa soffrirne il peso.

IV. Che qualora non ostante l' opportuno comodo delle Ruote, e malgrado di tutte le sopradette disposizioni, commettesse alcuno l'empietà d'esporre qualche Bambino in altro luogo, sia la persona, che commetterà simile eccesso, severamente

ca-

caſtigata dal Tribunale competente, conforme converrà alla gravità del delitto; reſtando proibito però l'andarſi rintracciando gli occulti, o incerti Genitori di quei Bambini, che ſaranno portati nelle Ruote, purchè non vi foſſe prudente, e giuſtificato motivo di crederli nati da legittimo Matrimonio, nel quale caſo, fatta che ne farà la pruova, ſaranno obbligati i legittimi Genitori a ripigliarſi il Bambino projetto, e rifar la ſpeſa fatta, e gli Officiali locali non ſolo invigileranno, che più non ſieguano ſimili frodi, ma ſi faranno dar conto di tempo in tempo di tal Bambino, perchè non periſca, o ſia gettato in altra parte.

V. Che eſsendo neceſsaria per aſſicurarſi della eſatta oſservanza de' riferiti ſtabilimenti una continua ſpeciale vigilanza, truova S. M. commendabile la iſtituzione perciò fatta

in

in Palermo nel 1751 d' una Deputazione chiamata de' Projetti, la quale S. M. con la Sovrana sua autorità approva, e conferma, volendo, che la medesima continovasse la sua esistenza nella Capitale, e che fosse composta di un' Ecclesiastico in Dignità costituito, e di quattro Nobili, de' quali due fossero Baroni, coll' assistenza di un Segretario Persona Ecclesiastica, e che tanto i Deputati, quanto il Secretario venissero sempre eletti dal Vicerè *pro tempore*; con doversi però di essi Deputati cambiar tre dopo il primo triennio di lor Carica, cioè l' Ecclesiastico, un Barone, ed un semplice Nobile, e nel secondo triennio cambiar gli altri due, e così successivamente, e che alla Deputazione fusse permesso di nominare al Vicerè per ciascheduna di quelle Piazze, che venissero di tempo in tem-
po

po a vacare, tre Soggetti del rango, che corrispondesse in ogni Piazza, in uno de' quali cada l' elezione, e di nominar parimente tre Soggetti, vacando l' impiego di Segretario, il quale sia amovibile, quando lo stimasse il Vicerè, alla cui disposizione restasse per giusti motivi lo accordar la conferma a' Deputati, o pure far proporre altre Terne, quando non le ritrovasse adattate.

VI. Che non potendo la sudetta Deputazione invigilare sull' osservanza degli anzidetti Sovrani stabilimenti da eseguirsi per tutto il Regno, senza ricevere da ogni parte di esso i ragguagli di quanto potesse occorrere, possa perciò, e debba per tutte le occorrenze tanto ordinarie, quanto straordinarie per relazioni, o informazioni, che le bisognassero, avere corrispondenza per via di lettere co' Parrochi principali,

li , Arcipreti , o altri Ecclesiastici delle Città, e Terre , i quali ogni qual volta venissero da essa ricercati di notizie, ragguagli, diligenze, o altro concernente il di lei incarico, debbano corrispondere a misura delle ricerche, che dalla Deputazione medesima saranno loro fatte, rispondendo concretamente a tutte le lettere, che scriverà loro, e partecipare , anche non ricercati , alla Deputazione tutto quello , che potesse occorrere di rimarchevole circa l' assunto, o che avesse bisogno di provvidenza con mandare lettere per Posta con indirizzo : *Alla Deputazione de' Pojetti : Palermo* :. E con dovere inoltre essi Arcipreti, e Parrochi principali regolarmente due volte l' anno , cioè alla fine di Giugno, ed alla fine di Decembre, scrivere alla Deputazione , se nelle rispettive loro Città , Terre , o Casali

sali per tutto il corso del precedente semestre sia stata, o no, sempre aperta la Ruota destinata per collocare i Bambini projetti, o nelle Case assegnate dall' Università, o negli Spedali, o altre Opere Pie; quale sia stato il numero de' Projetti nel semestre; rimetterne una Fede negativa, quando non siavene stato alcuno; e quale provvidenza sia stata data per la nutrizione di ciascun Projetto. (*) E rispetto a quelle Università, che potranno aver dritto di mandare i Projetti ad Ospedali, e Luoghi Pii d' altre Città, o Terre, dovranno gli Arcipreti, o Parochi di quella Università, che avesse mandati altro-

(*) E' stato pensato di fare incaricati i Vicarj Generali delle rispettive Diocesi di raccogliere essi (per mandarle esattamente alla Deputazione) le sudette relazioni de' Parrochi in ogni semestre.

trove i Projetti, farsi rimettere dal Parroco, o dal Superiore dell'Opera Pia di quel luogo, ove saranno pervenuti, un Certificato di essere stati quegli fedelmente consegnati in quello Spedale, o Luogo Pio corrispondente al loro destino, ed un tal Certificato inviare alla Deputazione.

VII. Che alla medesima (per lo stesso effetto di restare pienamente, e bene informata) siano rimesse dal Vicerè le relazioni, che dovran farle sempre, che bisognerà, e regolarmente ogni sei mesi, tutti i Giurati delle rispettive Città, e Terre del Regno; le quali relazioni dovranno esser simili a quelle, che gli Arcipreti, e Parrochi faranno a dirittura alla Deputazione.

VIII. E che finalmente essendo la incombenza della Deputazione lo invigilare, perchè restino in ogni tem-

tempo eseguite tanto le presenti Reali determinazioni di S. M., quanto tutti quegli ordini, e provvidenze, che saranno conducenti al fine di salvarsi, e nutrirsi i Bambini Projetti, *& in specie* per la continova, e puntuale esistenza delle Ruote, possa la cennata Deputazione per tutto ciò, che direttamente, o indirettamente appartenga all' assunto de' Bambini Projetti, fare al Vicerè tutte quelle rappresentanze, che crederà necessarie per ottenere le dovute provvidenze.

Dal Real Dispaccio poi delli 20 Settembre 1755, ed anche dall'anzidetto delli 20 Novembre 1758. rilievasi la Sovrana deliberazione del Rè, che dovesse la stessa Deputazione de' Projetti zelare con ispirito di Cristiana pietà ancora per l' osservanza della Prammatica del

Parto Cesareo. Che a tale effetto i Giurati del Regno nelle relazioni intorno a' Bambini projetti, che devono fare ogni sei mesi al Vicerè (e che questi deve mandare alla Deputazione) le riferissero pure, se fusse stato osservato in quel precedente semestre per occasioni di Parti Cesarei quanto prescrive la Prammatica. Che gli Arcipreti, e Parrochi dovessero dare alla Deputazione le stesse notizie intorno a' Parti Cesarei, in occasione di farle le relazioni per i Bambini projetti. E che finalmente la sudetta Deputazione, sempre che le sembrasse necessario per ottenere le provvidenze convenienti circa a questo punto de' Parti Cesarei, potesse fare le sue rappresentanze al Vicerè, a cui fu scritto per ordine del Re, che tutte le anzidette Sovrane deli-

be-

berazioni le participasse in Real nome mediante esemplari stampati, e con le solite lettere ortatoriali a' Vescovi, ed altri Prelati ordinarj del Regno, ed al Giudice della Monarchia, affinchè ne imponessero, e comandassero la puntuale esecuzione a' loro rispettivi Arcipreti, Parrochi, ed Ospedali per i punti, che li riguardano; e che pur facesse spedire per tutto il Regno gli ordini circolari stampati, contenenti le stesse Sovrane deliberazioni, diretti a' Giurati del Regno per il loro puntuale adempimento, coll' obbligazione a' medesimi di doverli fare tenere affissati in tutte le Corti rispettive delle Città, e Terre del Regno, affine di non potersi allegare ignoranza.

E che partecipasse lo stesso Vicerè tutto l' anzidetto alla Depu-

ta-

tazione (per Sovrano comando stabilita nella Capitale) per sua direzione, e governo.

Alla medesima con Real dispaccio delli 26 Novembre 1757. fù altresì ordinato, che ogni anno dovesse mandare a S. M. una relazione del numero delli Parti Cesarei, che sarebbero stati fatti, e de' Bambini projetti, che sarebbero stati salvati nel precedente anno.

E finalmente su di un ricorso della stessa Deputazione essendo stata dal Vicerè rilievata con sua rappresentanza al Rè, la necessità di fissarsi con certezza l' assegnamento, che S. M. avea già accordato per lo mantenimento della Segretaria, e per le mercedi degli Uffiziali subalterni della stessa Deputazione, si compiacque la M. S. di esaudirne la istanza con il seguente

Real

Real Dispaccio, che fu diretto al Vicerè per Real Segretaria di Azienda.

Eccellentissimo Signore.

HO' fatto presente al Rè il foglio di V. E. delli 24 del mese passato sulla rappresentanza della Deputazione de' Bambini projetti, eretta in cotesta Capitale, in cui si domanda che li docati ducento e dieci, che fu da S. M. ordinato che si assegnassero sul fondo degli Spogli, e delle Sedi vacanti di codesto Regno pel mantenimento della Segretaria della stessa Deputazione si pagassero con altre entrate fisse.

E restando ben intesa la M. S. di quanto V. E. dice nel riferito foglio su questo assunto; e considerando nel tempo stesso quanto è pia,

pia, ed importante la sudetta Opera tanto rispetto a' Parti Cesarei, che salvan infinite Anime, poichè molti ogn' anno ne riescono felicemente; quanto in riguardo a' Bambini projetti, i quali o sono liberati dalla morte, e tanto maggior numero di Persone si augumentano nel Regno, e se muojono, certamente si salvano, perchè saranno stati battezzati: ha perciò S. M. risoluto, che gli anzidetti docati ducento dieci destinati già pagarsi per suo Real ordine sul fondo degli Spogli, e delle Sedi vacanti di codesto Regno per mantenimento della Segretaria della riferita Deputazione, si paghino da oggi innanzi mensualmente sopra i Fondi di cotesta Regia Tesoreria; e che ogni anno il Fondo degli Spogli, e delle Sedi vacanti paghi alla Regia

Cor-

Corte li ſteſſi ſudetti ducento dieci docati. Il che prevengo a V. E. di Real ordine affinchè lo faccia adempire. Napoli 21. Marzo 1758.
Eccm̃o Signore

Il Marcheſe di Squillaci.

ECC. SIGNOR MARCHESE FOGLIANI.

Digitized by Google

ADDIZIONE.

Dalla relazione de' Deputati fatta al Re nel 1758 si rilieva, che da Luglio 1757 fino a Giugno 1758, in meno della metà di tutti i luoghi abitati della Sicilia erano stati salvati mille e tre Bambini projetti, ed erano stati fatti trentuno Parti Cesarei, de' quali ventuno erano riusciti felicemente, essendo state battezzate le Creature. Rilievasi altresì dalla stessa relazione la vigilanza de' Deputati suddetti per tutto ciò, che si contiene tanto ne' Regolamenti dati dal Re per li Projetti, quanto nella Prammatica de' Parti Cesarei, che pure riguarda gli aborti, ed i mostri nati da donne. (a) Onde hanno meritata essi

(a) Al *fol.* 82. l' incombenza de' Deputati sembra ristretta a' soli Parti Cesarei, ma essa si estende a tutto ciò, che contiene la Prammatica.

essi la Reale approvazione con il seguente dispaccio diretto al Vecerè per via della Real Segretaria di Stato degli affari Ecclesiastici.

Eccellentissimo Signore.

E' Restato inteso il Re con compiacimento per mezzo della rappresentanza della Deputazione de' Bambini di codesto Regno, che V. E. mi ha rimessa con lettera delli 25 del p. p. Gennaro del numero de' Projetti, e de' Parti Cesarei, che sono occorsi in un' anno, e delli buoni effetti, che va producendo codesto utile provvedimento. Perlochè mi comanda S. M. di incaricare V. E., che nel communicare questo riscontro alla Deputazione, le manifesti il suo Real gradimento per la di lei vigilante cura, ed attenzione nel disimpegno di

sì

sì importanti incombenze ; e che non dubita la M. S. della continovazione del di lei zelo per lo esatto adempimento di un' opera tanto conducente a' vantaggi spirituali , e temporali di codesto Regno &c.

Napoli 31 Marzo 1759.

Eccellentissimo Signore.

GIULIO CESARE D' ANDREA

Digitized by Google